



## Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore "Nicola Stefanelli"

via Rocca dei Dragoni, 108 tel/fax 0823 970718 -81034- Mondragone (Ce)  
c.f. 95017550617 e-mail ceis04100d@istruzione.it www.isisstefanelli.edu.it  
PEC ceis04100d@pec.istruzione.it

I.S.I.S.S. - "N. STEFANELLI"-MONDRAGONE  
Prot. 0009865 del 17/10/2023  
IV (Uscita)

Al personale Docente

Al Direttore SGA per il seguito di competenza

Al personale ATA

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola

All'Albo – Sito web d'Istituto

**Oggetto: Obblighi di vigilanza sugli alunni e sui luoghi di lavoro - SOLLECITO**

*I Docenti sono tenuti ad annotare sul Registro Elettronico l'avvenuta lettura della presente Circolare dirigenziale*

Alla luce degli ultimi accadimenti, come da Direttiva del Dirigente Scolastico *sulla vigilanza/sorveglianza degli alunni. Responsabilità e obblighi del personale Docente e ATA*, che qui si richiama integralmente e *Disposizione di servizio Personale ATA-Collaboratore scolastico a.s. 2023/2024*, considerato che la **custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni** sono un dovere primario di tutto il personale della scuola e che tale obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nella scuola a quello della loro uscita dalla struttura scolastica; si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si ribadisce l'obbligo dell'intero personale scolastico, di attenersi alle disposizioni già impartite nella richiamata direttiva del Dirigente e disposizioni organizzative per tutto il personale della scuola.

Durante la giornata scolastica, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. A tutto il personale scolastico spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori e adottare, in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad evitare situazioni di pericolo, compreso il comportamento indisciplinato della classe, così da impedire non soltanto che gli allievi compiano atti dannosi a terzi, ma anche che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi. Si evidenzia che il dovere di vigilare sugli alunni prevale su ogni altra eventuale e contestuale esigenza.

Si rammenta che è fatto assoluto divieto ai docenti di mettere gli alunni fuori dall'aula in segno di punizione, ricorrendo ad altri provvedimenti disciplinari per i quali siano in grado di garantire la vigilanza.

Il personale ATA - Collaboratori scolastici- , provvederà con solerzia a vigilare e sorvegliare attentamente, nel corso delle attività didattiche, su tutto quanto avviene nei locali scolastici, ivi compresi i servizi igienici, assicurando la costante presenza fisica in prossimità dell'ingresso e dei servizi, a controllare e vigilare le entrate e le uscite dell'Istituto che saranno aperte e chiuse inderogabilmente dopo l'entrata e l'uscita degli studenti. Viene raccomandato ai collaboratori scolastici di sorvegliare costantemente l'ingresso e di non consentire l'accesso e la permanenza all'interno dei locali scolastici a persone non autorizzate.

I collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente la propria zona di servizio per l'intero orario di servizio (senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti), con l'obbligo di sorvegliare sull'accesso, sui movimenti nell'edificio ed inoltre, in occasione di momentanee assenze dei docenti, ovvero per il tempo strettamente necessario, vigilare sugli alunni nelle aule, nonché provvedere, insieme ai docenti di turno, agli eventuali spostamenti degli alunni diversamente abili nell'ambito delle strutture scolastiche;

Nel ribadire il divieto assoluto di fumare in qualunque ambiente della scuola comprese le pertinenze esterne, si richiama, inoltre, l'attenzione sulla normativa antifumo finalizzata ad assicurare un elevato livello di protezione della salute attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori (in particolare, i giovani) dall'acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina.

A tal fine il Dirigente Scolastico ha individuato i docenti preposti alla vigilanza sul rispetto del divieto di fumo.

## QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

*“La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio **del personale scolastico**, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale. Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all’espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.Lgs 165/01).*

La **responsabilità dei docenti rispetto all’obbligo di vigilanza** è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: *“In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto” (2047). [...] “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” (2048). L’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”. Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all’attribuzione della culpa in vigilando, il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante. Anche sul **personale ATA** ricadono **compiti di sorveglianza rispetto agli alunni**.*

La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell’area A (collaboratori scolastici) *“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”*

Tutte le misure precisate all’interno del presente atto costituiranno impegno specifico all’adempimento da parte del Direttore S.G.A

Nel ribadire l’urgenza dei succitati adempimenti, si confida nella consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005

*La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica [www.isisstefanelli.edu.it](http://www.isisstefanelli.edu.it) ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali si raccomando pertanto, costante consultazione, lettura ed osservanza della stessa.*